

L'ACCOGLIENZA FAMILIARE TEMPORANEA

Ad oggi non è ancora possibile affermare che l'affido familiare abbia raggiunto un livello di attuazione e diffusione tale da garantire un sistema efficace di tutela dei minori in difficoltà.

I motivi di questa situazione non possono essere imputati ad un unico aspetto, ma sono molti i passaggi istituzionali che hanno reso l'istituto debole, rendendo oggi necessari interventi di verifica e revisione della pur sempre valida normativa di riferimento, senza tralasciare un'attenta analisi dello stato di attuazione.

L'Affido è uno strumento complesso di cura delle relazioni, e come tale va considerato perché coinvolge minori e famiglie d'origine e famiglie affidatarie, in una rete articolata che vede più attori.

1. Temporaneità

Gli ingredienti fondamentali per una buona riuscita di un progetto di affido sono: temporaneità, chiarezza in termini progettuali, lavoro sulla famiglia di origine, garanzia del supporto necessario sia al minore che alla famiglia affidataria e lavoro in rete con tutte le realtà presenti (TM, SS, Associazione, psicologhe che seguono le parti coinvolte, ecc.). La mancanza di una progettualità definita e chiara porta a strutturare affidi che potrebbero prolungarsi negli anni in maniera indefinita, e il rischio di "abbandono istituzionale" è molto alto.

Si veda approfondimento 1

2. Ruolo privato sociale

La possibilità che il Terzo Settore eserciti sempre più un ruolo attivo nella progettazione degli interventi a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà prevede necessariamente che ci sia una definizione di alcuni criteri per l'identificazione di Enti specializzati ad operare in tal senso.

Attualmente la legge 328/2000 prevede che le normative per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di servizi in materia socio-sanitaria siano disciplinate a livello regionale. E' plausibile la creazione di un diverso livello di accreditamento a seconda delle azioni che il privato sociale intende svolgere.

I livelli di intervento possono essere riassunti in tre macro fasi

1. La parte di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'affido, nonché la gestione della rete famiglie
2. La parte di formazione propedeutica alla presa di consapevolezza della famiglia, la conoscenza della coppia e l'abbinamento con il caso di affido
3. La gestione del progetto e l'accompagnamento della famiglia rapporti con i servizi di tutela/progetto affido e la formazione in itinere

A seconda del livello di attività vengono chiesti requisiti diversi a livello regionale, con relativo livello di controllo e vigilanza.

Si veda approfondimento 2

3. Avvocato del minore

Pur riconoscendo che la figura dell'avvocato del minore rispecchia la normativa internazionale, la Cassazione ha in definitiva osservato che le Convenzioni contengono una mera "raccomandazione" rivolta agli Stati rispetto alla possibilità di prevedere norme procedurali che conducano alla nomina di un avvocato del minore distinto dalle altre parti processuali, con la conseguenza che affinché la figura dell'avvocato del minore venga prevista come obbligatoria e ne venga regolamentata la nomina in maniera capillare è necessaria l'emanazione di norme *ad hoc*.

Mancano norme sui criteri di nomina e di qualificazione dei difensori nei procedimenti civili di adottabilità e di limitazione e decadenza della potestà - a differenza di quanto avviene nel settore della difesa penale dei minorenni dove sono previste specifiche norme di nomina e di qualificazione (cfr art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e art. 15 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272) - sia per la mancanza di norme sulle modalità di retribuzione dell'avvocato (modalità, invece, previste dalla legge 60/2001 per la difesa dei minorenni nei procedimenti penali).

In questa direzione proponiamo le seguenti riforme al fine di rendere obbligatoria in Italia la nomina di un avvocato che sia in grado di assistere e difendere il minore fin dal momento in cui questi si trova "fuori famiglia" e senza entrare conflitto di interessi col minore neanche in via potenziale. Del resto, l'art. 24 Costituzione impone allo Stato Italiano di rendere effettiva la garanzia costituzionale dell'azione civile nei confronti di categorie "deboli" introducendo eccezioni all'art. 81 c.p.c. secondo cui di regola solo il titolare di un diritto leso può agire in giudizio per la relativa tutela.

Si veda approfondimento 3

4. Riconoscimento giuridico case famiglia

La legge 184/83, poi modificata dalla legge 149/01 (Art. 2, comma 2), definisce genericamente tutte le strutture come comunità di tipo familiare, non distinguendo tra quelle che sono davvero organizzate come una famiglia, con un papà e una mamma presenti a tempo pieno, e le comunità gestite da educatori a turno. Il grado di familiarità deve essere il criterio che porta alla definizione delle diverse tipologie di strutture di accoglienza, eliminando così l'ambiguità che nasce dal definire genericamente comunità di tipo familiare qualsiasi struttura, fermo restando che la dimensione e il modello educativo debbano essere di stile familiare in tutte le strutture d'accoglienza. La legge 184/83, deve essere modificata eliminando l'impropria definizione di comunità di tipo familiare, distinguendo con chiarezza le varie tipologie di strutture di accoglienza come sopra indicate.

La Casa Famiglia è un presidio di solidarietà sociale condotto da una famiglia costituita da due persone adulte, uomo e donna coniugati, con o senza figli, che pongono stabile dimora nella Casa Famiglia. In essa lo svolgimento della funzione genitoriale prevalente è a carico della coppia, benché possano essere previsti supporti di tipo educativo anche in base al numero e alla tipologia degli accolti.

La Comunità Familiare è caratterizzata da una forma di familiarità attenuata; in essa almeno un adulto, stabilmente residente, svolge le funzioni genitoriali prevalenti. Anche qui possono essere previsti supporti educativi in base al numero e alla tipologia degli accolti seguendo gli stessi criteri indicati per la Casa Famiglia.

La Comunità Educativa è contraddistinta dalla presenza di educatori professionali, presenti con modalità "a rotazione". La dimensione professionale dell'equipe educativa si esprime nella cura e nell'accompagnamento alla crescita del minorenne; inoltre l'organizzazione della vita della comunità si esprime necessariamente attraverso funzioni e azioni educative e di cura nella quotidianità da parte degli educatori coinvolti.

Si veda approfondimento 4

Approfondimento 1

Un progetto di affido viene compromesso quando manca uno degli ingredienti fondamentali: temporaneità, chiarezza in termini progettuali, lavoro sulla famiglia di origine, garanzia del supporto necessario al minore e alla famiglia affidataria e lavoro in rete con tutte le realtà presenti (TM, SS, Associazione, psicologhe che seguono le parti coinvolte, ecc.) e temporaneità. Consapevoli della peculiarità della storia di ciascun minore e di ciascuna famiglia, riteniamo assolutamente importante dare un termine temporale a tutti i soggetti coinvolti. È evidente come alcune situazioni non possano chiarirsi in modo definitivo in 24 mesi, ma non è verosimile che si progetti a priori sul lungo termine, vista la continua dinamicità delle situazioni e delle persone coinvolte. È fondamentale darsi obiettivi e tempi, condivisi e chiari. Fondamentale è la suddivisione di compiti e di responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, facendo riferimento all'utilizzo del progetto/patto di affido nel quale si individuino anche gli strumenti per il raggiungimento della meta. Tale strumento deve essere redatto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: dagli operatori alle famiglie, compresa quella d'origine quando disponibile. Il condividere un progetto è fondamentale per dare un senso di responsabilità e di cogestione.

Strumento di garanzia e di tutela per il minore il patto d'affido ha una fortissima valenza educativa soprattutto per i genitori del bambino stesso: ogni protagonista si prende in carico la responsabilità di un'azione importante e complementare alle azioni degli altri attori coinvolti. In linea di massima queste sono le regole di una buona progettazione sociale. È doveroso rilevare che in alcune situazioni particolarmente complesse la realizzazione di un modello simile non risulterebbe fattibile.

Lavorando nel settore ormai da diversi anni, ci si è resi conto che per alcuni contesti non è possibile stendere progetti chiari e definitivi fin dall'avvio, come per esempio nel caso di allontanamenti di emergenza. Esistono progetti di pronta accoglienza per bambini piccoli dove, al momento dell'inserimento presso la famiglia affidataria, non si può ancora definire l'obiettivo finale del progetto, sia esso di reintegrazione o di adozione. Per questa tipologia di progetto è importante un primo periodo durante il quale valutare le competenze della famiglia. Ciò non toglie che, una volta svolte tutte le verifiche necessarie, naturalmente in tempi brevi e definiti, debba essere redatto il progetto d'affido nel caso in cui lo si ritenga lo strumento utile al raggiungimento del benessere del bambino.

La mancanza di una progettualità definita e chiara porta a strutturare affidi che potrebbero prolungarsi negli anni in maniera indefinita aggiungendo ulteriore precarietà alla già precaria situazione del bambino coinvolto e delle famiglie d'origine e affidataria.

Esistono situazioni legate ad alcune dinamiche presenti all'interno della famiglia d'origine che portano la nostra riflessione ad accettare la realizzazione di affidi di lunga durata, ben distinti dai sine die (con quale si intende mancanza di progettualità, abbandono istituzionale ovvero abbandono nell'abbandono).

Questo può verificarsi quando, al termine di una valutazione psico – diagnostica, viene stabilito esserci una fragilità familiare che non consente ai genitori del minore una completa gestione del proprio figlio. Come fragilità familiari vengono intese quelle situazioni capaci di mostrare un significativo legame affettivo tra il genitore e il proprio figlio e dove si possono prevedere forme di relazione, sia qualitativamente che quantitativamente importanti per il mantenimento del legame.

Approfondimento 2

La possibilità che il Terzo Settore eserciti sempre più un ruolo attivo nella progettazione degli interventi a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà prevede necessariamente che ci sia una definizione di alcuni criteri per l'identificazione di Enti specializzati ad operare in tal senso.

Attualmente la legge 328/2000 prevede che le normative per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di servizi in materia socio-sanitaria siano disciplinate a livello regionale. È plausibile la creazione di un diverso livello di accreditamento a seconda delle azioni che il privato sociale intende svolgere.

I livelli di intervento possono essere riassunti in tre macro fasi

- A. La parte di **sensibilizzazione** e promozione della cultura dell'affido, nonché la gestione della rete famiglie
- B. La parte di **formazione** propedeutica alla presa di consapevolezza della famiglia, la **conoscenza** della coppia e l'abbinamento" con il caso di affido
- C. La gestione del progetto d'affido e l'accompagnamento della famiglia rapporti con i servizi di tutela/progetto affido e la formazione in itinere

A seconda del livello di attività vengono chiesti requisiti diversi a livello regionale, con relativo livello di controllo e vigilanza.

Requisiti generali dell'Ente

Al fine di ottenere l'accreditamento necessario al compimento delle attività concernenti l'affidamento di minori le associazioni devono presentare i seguenti requisiti:

- realizzare primariamente interventi di promozione e tutela dei minori e delle famiglie;
- avere esperienza nel settore della tutela dei minori in difficoltà familiare ed in particolare nel sostegno di carattere sociale e psico-pedagogico dei nuclei familiari a rischio di abbandono;
- avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, pedagogico, giuridico e psicologico, al fine di sostenere adeguatamente le famiglie lungo tutto il percorso di affidamento;
- non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, con presentazione di bilanci certificati ed una metodologia operativa verificabile;
- non avere e non operare alcuna pregiudiziale discriminazione nei confronti delle persone coinvolte nel percorso di affidamento;
- avere sede legale e sede/i operativa/e sul territorio nazionale
- presentazione da parte del legale rappresentante e del Consiglio di amministrazione/ direttivo del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti

Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri ambiti di intervento, stabiliscono le modalità relative alla procedura di accreditamento e di controllo delle realtà che presentino i requisiti precedentemente espressi. Ogni Ente può decidere che livello di prestazione erogare e per questo sono previsti requisiti differenti.

A titolo esemplificativo possiamo ipotizzare i seguenti requisiti

Requisiti	PER GLI ENTI CHE SVOLGONO SOLO FASE A (sensibilizzazione)	PER GLI ENTI CHE SVOLGONO FASE A+B (sensibilizzazione e Formazione e conoscenza)	PER GLI ENTI CHE SVOLGONO FASE A+B+C (sensibilizzazione e formazione e conoscenza, accompagnamento)
Sede	Non richiesta	Struttura che risponda alle norme della Civile	Struttura che risponda alle norme della Civile abitazione

		abitazione	
Personale	Famiglie e volontari adeguatamente preparati sull'affido	Garantire Equipe psico socio educativa Composta da Assistente sociale educatore professionale Psicologo	Garantire Equipe socio educativa così composta • Coordinatore tecnico dell'equipe operativa, con titoli di studio in Scienze dell'educazione o Scienze del servizio sociale • Almeno 1 operatore in possesso alternativamente Laurea in scienze dell'educazione o Altro diploma di laurea con 5 anni di esperienza attestata in ambito socio educativo con i minori • Psicologo • Consulente Legale
Di funzionamento	Garantire almeno 3 momenti di sensibilizzazione in un anno E 6, almeno bimestrali momenti di sostegno/aggregazione familiare annui	Garantire almeno 16 ore di formazione annui Un percorso di conoscenza con la famiglia di almeno 4 incontri con anche la visita domiciliare	Apertura del servizio almeno 20 ore settimanali, con orario flessibile e reperibilità 24/24 h rispetto ad alcuni professionisti
Procedurale	Non richiesta	Attestato per chi partecipa alla formazione Procedure e strumenti per la redazione della scheda della famiglia	Presenza di una Carta dei servizi che in particolari dettagli: • modalità e strumenti di presa in carico utenza • modalità e strumenti di coordinamento interno ed esterno • Procedure di conservazione dei documenti
Legalità	antimafia	antimafia	antimafia

Approfondimento 3

L'ordinamento giuridico internazionale riconosce il diritto del minore ad essere difeso da un avvocato in tutti i procedimenti giudiziali che lo riguardano.

In particolare Convenzione di NY del 1989 sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e Convenzione di Strasburgo del 1996 sui diritti processuali del minore in cui l'avvocato del minore viene definito come capace di ascoltare e di farsi interprete della storia del minore e dei suoi bisogni. Tale figura dovrebbe svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse del minore e senza alcun conflitto di interessi - anche potenziale - con altre parti del giudizio.

La legge italiana non si è ancora conformata a queste prescrizioni e i bambini sono lasciati in balia di una prassi giudiziaria confusa e variegata. Le norme procedurali della legge n. 149/2001 - entrate in vigore solo l'1 luglio 2007 in seguito a una serie di deroghe - non sono mai entrate in capillare funzione. Così per l'art. 8 che ha introdotto la figura dell'avvocato del minore nei procedimenti volti ad accertare l'adottabilità, stabilendo che "Il procedimento di adottabilità dei minori deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti...". Dopo un lungo periodo in cui la nomina di un avvocato del minore è stata considerata non obbligatoria dalla Corte di Cassazione, di recente ha invece dichiarato che in tutti i giudizi c.d. "de potestate" la posizione del figlio risulta comunque contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, e che in generale sia sempre ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale.

Mancano norme sui criteri di nomina e di qualificazione dei difensori nei procedimenti civili di adottabilità e di limitazione e decadenza della potestà - a differenza di quanto avviene nel settore della difesa penale dei minorenni dove sono previste specifiche norme di nomina e di qualificazione (cfr art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e art. 15 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272) - sia per la mancanza di norme sulle modalità di retribuzione dell'avvocato (modalità, invece, previste dalla legge 60/2001 per la difesa dei minorenni nei procedimenti penali).

Parallelamente manca in Italia la previsione di strumenti per la difesa degli interessi e diritti di alcune categorie di minori da parte di soggetti "neutri" e sarebbe auspicabile, specie nel quadro appena illustrato, occorre riconoscere in capo a specifici Enti la titolarità del diritto di agire in giudizio non solo in proprio a tutela degli "interessi diffusi" dei minori, ma anche in rappresentanza di singoli minorenni che appartengano a tali categorie e di cui sia in concreto violato un diritto, e quindi di poter conferire incarico ad un legale nell'interesse del minore stesso.

Nell'attuale sistema italiano gli unici strumenti che consentano ad associazioni ed enti di difendere in via giudiziale i minori in caso di violazione dei loro diritti e contestuale inerzia dei soggetti che per legge hanno il potere di agire in loro difesa. Gli Enti di cui si auspica il "riconoscimento" giuridico al fine in esame, specie laddove si trattasse di organismi già operanti per statuto con l'obiettivo della protezione e tutela dell'infanzia e adolescenza, avrebbero una posizione tale da consentirgli di lavorare ben integrati nel territorio - a stretto contatto con enti locali e case famiglia -, così da essere nella posizione di poter ricevere denunce di violazioni in atto e poter monitorare singoli minori. L'obiettivo è quello di riconoscere, in via legislativa e in adempimento degli artt. 4, 5 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996, a determinati Enti, che in base al proprio Statuto e alle attività esercitate abbiano attinenza con la tutela e protezione dei diritti dei minori, il diritto di agire e di intervenire in giudizio a difesa di specifici minori di cui siano stati violati i diritti della difesa, e riconoscerli quindi il potere di nominare un difensore e di costituirsi in giudizio nell'interesse dei minori stessi. Parallelamente, occorre colmare il vuoto normativo in tema di difesa del minore e, nel rispetto degli artt. 1, 5 e 9 Conv. Strasburgo 1996, e dunque estendere le categorie di applicazione dei principi sulla difesa del minore a tutti i procedimenti in cui siano coinvolti loro interessi.

In questa direzione Ai.Bi. propone le seguenti riforme al fine di rendere obbligatoria in Italia la nomina di un avvocato che sia in grado di assistere e difendere il minore fin dal momento in cui questi si trova "fuori famiglia" e senza entrare conflitto di interessi col minore neanche in via potenziale. Del resto, l'art. 24 Costituzione impone allo Stato Italiano di rendere effettiva la garanzia costituzionale dell'azione civile nei confronti di categorie "deboli" introducendo eccezioni all'art. 81 c.p.c. secondo cui di regola solo il titolare di un diritto leso può agire in giudizio per la relativa tutela.

Approfondimento 4

AiBi Amici dei Bambini è tra le organizzazioni fondatrici del Forum delle Associazioni Familiari, un organismo che dal 1995 promuove e salvaguarda i valori e i diritti della famiglia e si impegna per riconsegnare alla famiglia il diritto di cittadinanza perché occupi nella vita politica del Paese il posto che le spetta quale soggetto sociale da promuovere e non soggetto debole da assistere.

Il Forum si interroga su diversi temi riguardanti la famiglia e dalle commissioni interne scaturisce questa posizione

A distanza di 18 anni dall'entrata in vigore della legge 149/2001 sul *Diritto dei Minori ad una Famiglia*, sono ancora migliaia in Italia i bambini e i ragazzi che vivono in strutture di accoglienza che non sono specificatamente familiari, dove sono presenti operatori, pur validi dal punto professionale, ma che non rispondono pienamente ai bisogni di *relazioni familiari* di cui necessitano molti dei bambini e dei ragazzi allontanati temporaneamente dalle loro famiglie d'origine.

Il problema è che la legge 184/83, poi modificata dalla legge 149/01 (Art. 2, comma 2), definisce genericamente tutte le strutture come *comunità di tipo familiare*, non distinguendo tra quelle che sono davvero organizzate come una famiglia, con un papà e una mamma presenti a tempo pieno, e le comunità gestite da educatori a turno, definite più precisamente dalla L. 149/2001 come "istituto di assistenza pubblico o privato".

Il risultato di questa carenza di precisione legislativa è che molti bambini sono collocati in comunità educativa pur avendo bisogno della presenza stabile di figure genitoriali che gli offrano le relazioni familiari fondamentali in una fase delicata del loro sviluppo per la costruzione delle relazioni affettive e della propria personalità.

Riteniamo opportuno che il ruolo della famiglia, come miglior risposta possibile per molti dei bambini che devono essere allontanati dalla loro famiglia d'origine, venga riconosciuto anche nella normativa, distinguendo con precisione le diverse tipologie di strutture d'accoglienza.

La famiglia è in grado di accogliere bambini e adolescenti non solo offrendo tutte le cure e gli interventi previsti dalle norme, ma soprattutto offrendo ciò che appartiene all'identità della famiglia: l'amore tra i coniugi e tra essi e i figli. L'unità tra i coniugi, come elemento fondativo della famiglia, stabilisce nel matrimonio una relazione che trae la sua forza dall'amore reciproco che coinvolge tutte le persone che vivono l'appartenenza alla famiglia stessa pur a diverso titolo (genitori, figli biologici e figli affidati). Questa ricchezza costituisce un *fattore nutritivo* in grado di restituire al minorenne accolto la dignità di figlio. L'accolto, raccogliendo l'eredità affettiva e morale della famiglia, può essere messo nella condizione di potersi riaffidare alle relazioni familiari alimentando così, dentro di sé, nuova speranza per il suo futuro.

Il *grado di familiarità* deve essere il criterio che porta alla definizione delle diverse tipologie di strutture di accoglienza, eliminando così l'ambiguità che nasce dal definire genericamente *comunità di tipo familiare* qualsiasi struttura, fermo restando che la dimensione e il modello educativo debbano essere di stile familiare in tutte le strutture d'accoglienza.

Allo stesso modo bisogna tener presente, come previsto dalla normativa, che la prima risposta per ogni bambino allontanato dalla famiglia d'origine deve essere una famiglia affidataria. Quindi solo qualora non sia possibile l'inserimento in una famiglia affidataria, si deve, in seconda istanza, pensare a una struttura d'accoglienza.

Alla luce di queste considerazioni si propone la seguente classificazione che, oltre a portare un sostanziale contributo per un chiarimento tra le diverse tipologie di strutture d'accoglienza, vuole suggerire un criterio di priorità. Qualora un minorenne non possa permanere nella sua famiglia, valutata l'impossibilità a praticare un affido familiare, si procederà innanzitutto con il considerare l'ipotesi di inserimento in Casa Famiglia. Ove non possibile si considererà l'inserimento in una Comunità Familiare. Solo laddove anche questo non fosse possibile si valuterà l'inserimento in una comunità educativa.

1. La Casa Famiglia

E' un presidio di solidarietà sociale condotto da una famiglia costituita da due persone adulte, uomo e donna coniugati, con o senza figli, che pongono stabile dimora nella Casa Famiglia. In essa lo svolgimento della funzione genitoriale prevalente è a carico della coppia, benché possano essere previsti supporti di tipo educativo anche in base al numero e alla tipologia degli accolti. Infatti, è opportuno che ogni Casa Famiglia definisca la tipologia degli accolti, tenendo conto anche delle normative locali.

Tale disponibilità all'accoglienza può comprendere, oltre che i minorenni, anche le mamme/padri con bambino, adulti in difficoltà, o disabili come previsto dal D.M. 308, in cui rientrano le Case Famiglia Multiutenza Complementare. Ogni nuova accoglienza, qualunque essa sia, viene valutata sulla base della possibilità di inserimento sereno ed efficace, tenendo conto del benessere di quanti sono già parte della Casa Famiglia stessa.

2. La Comunità Familiare

E' caratterizzata da una forma di familiarità attenuata; in essa almeno un adulto, stabilmente residente, svolge le funzioni genitoriali prevalenti. Anche qui possono essere previsti supporti educativi in base al numero e alla tipologia degli accolti seguendo gli stessi criteri indicati per la Casa Famiglia.

3. La Comunità Educativa

E' caratterizzata dalla presenza di educatori professionali, presenti con modalità "a rotazione".

La dimensione professionale dell'equipe educativa si esprime nella cura e nel l'accompagnamento alla crescita del minorenne; inoltre l'organizzazione della vita della comunità si esprime necessariamente attraverso funzioni e azioni educative e di cura nella quotidianità da parte degli educatori coinvolti.

Si ritiene inoltre che:

1. La famiglia che conduce una Casa Famiglia, ha competenze relazionali e gestionali specifiche che non sono assimilabili a quelle di un educatore professionale.
Ne consegue che qualora, nella libertà di scelta della famiglia, il coniuge che si dedica prevalentemente all'accoglienza mantenga il suo impegno lavorativo al di fuori della Casa Famiglia, debba aver diritto alle previdenze previste dalla legislazione, in particolare alle aspettative e ai congedi parentali. Questi devono potere essere fruiti per l'interesse del minore accolto, che ha il diritto di godere della completa presenza a casa di almeno uno dei genitori della Casa Famiglia mediante l'istituto della maternità.
2. Le Case Famiglia, come qualsiasi altra famiglia, spesso hanno bisogno di supporti, ad esempio l'aiuto dei volontari per la realizzazione di alcune attività o l'aiuto da parte di educatori professionali per un sostegno nei confronti di ragazzi con bisogni più gravosi.
Il ricorso alle figure professionali deve essere consentito e talvolta necessario, ma non deve costituire standard per tutte le Casa Famiglia, e quindi essere reso obbligatorio anche dove non sia necessario. Si ritengono inoltre opportuni supporti periodici ed esterni alla struttura che offrano alla famiglia possibilità di confronto e verifica.
3. Non si ritiene necessario che la famiglia che conduce una Casa Famiglia debba essere in possesso di titoli professionali specifici, ma di un curriculum di formazione e di esperienze di accoglienza pregresse riconosciuto positivamente dall'Ente Pubblico territorialmente competente.
E' auspicabile anche che per le famiglie di Casa Famiglia vengano messi a disposizione percorsi di formazione permanente che possono essere attivati dalle associazioni di riferimento o da Enti Pubblici o, ancora, in collaborazione tra i due soggetti.
4. Gli edifici che ospitano le Case Famiglia, come giustamente prescrivono varie normative nazionali e regionali, devono soddisfare i requisiti della civile abitazione. Stante poi il carattere familiare, deve essere riconosciuto che non siano applicabili le norme che regolano la produzione dei pasti per terzi, le norme del DLgs 81/2008 e le norme di prevenzione incendi. Si applicano invece tutte le agevolazioni generalmente previste per la famiglia e ci si oppone a tutto quello che snatura l'identità dell'essere famiglia.

Istanze

1. La legge 184/83, deve essere modificata eliminando l'impropria definizione di *comunità di tipo familiare*, distinguendo con chiarezza le varie tipologie di strutture di accoglienza come sopra indicate. La nuova norma deve quindi definire lo stato giuridico delle diverse strutture di accoglienza : casa famiglia, comunità di tipo familiare e comunità educativa, prevedendo inoltre che i minori allontanati dalla famiglia d'origine possano essere collocati in una famiglia affidataria, in una struttura familiare gestita da una coppia di coniugi (Casa Famiglia) o, ove non possibile, da almeno una figura adulta che svolge la funzione paterna o materna e presente a tempo pieno (Comunità Familiari), o, ove non possibile, in una Comunità Educativa.
2. Per l'accoglienza dei bambini sotto i tre anni, compresi neonati o bambini piccolissimi per i quali le istituzioni preposte prevedano il così detto "affido ponte, in attesa di fare i necessari approfondimenti", deve essere disposto che questa possa avvenire solo nelle famiglie affidatarie o in Case Famiglia. Per i bambini tra i tre e i sei anni si ammetta anche l'inserimento in Comunità Familiari.
3. L'attuazione dell'art. 3 comma 2 della legge 149/2001 per cui la "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza" che dovranno essere applicate in maniera omogenea da tutte le Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la casa famiglia, la comunità familiare e la comunità educativa sulla base delle disposizioni stabilite in sede di definizione dei rispettivi stati giuridici.